

Il minore e il processo in materia minorile e di famiglia

Eleonora Reggiani¹

Sommario: 1. Premessa.- 2. Le Convenzioni internazionali.-2.1. La Convenzione di New York del 1989. - 2.2. La Convenzione di Strasburgo del 1996.-3. Le pronunce della Corte costituzionale.-4. I procedimenti in cui il minore è parte in senso formale.-5. I procedimenti in cui il minore è parte in senso sostanziale.-6. Le situazioni di conflitto di interessi in concreto.-7. La disciplina vigente in tema di nomina del curatore speciale.

1. Premessa

La progressiva e sempre più consapevole evoluzione interpretativa che si è verificata negli ultimi quarant'anni nella materia del rapporto del minore con il processo è un esempio vivo di come il diritto, nel tempo, assuma connotazioni del tutto nuove, anche a testo normativo immutato, in virtù dell'emersione di esigenze di tutela prima non avvertite, che le Convenzioni internazionali e gli interventi della Corte costituzionale hanno posto sotto lo sguardo del giudice di legittimità.

Il diritto sovranazionale e i principi della Costituzione sono entrati all'interno del tessuto normativo e hanno dato ad esso un colore tutto nuovo, poi suggellato dal legislatore, da ultimo con le modifiche apportate dal d. lgs 10 ottobre 2022, n. 149.

Da una visione del minore inteso come soggetto vulnerabile, che deve essere protetto 'dal' processo, si è passati alla visione del minore inteso come soggetto vulnerabile, che deve essere protetto 'nel' processo.

È questo il risultato di una nuova visione della famiglia, non più gerarchizzata e fondata sulla supremazia degli adulti sui più piccoli, meri destinatari delle decisioni dei grandi sulla loro vita, ma come luogo di comunione di vita, ove piccoli e grandi partecipano, ciascuno in base ai rispettivi ruoli e capacità, alle scelte di vita che interessano i più piccoli.

Tale evoluzione si è sviluppata lungo tre principali direzioni: la previsione dell'ascolto del minore capace di discernimento in tutti i procedimenti che lo riguardano, salvo alcune eccezioni;

¹ Consigliera Corte di cassazione

l'individuazione del minore come parte in senso formale in determinati giudizi; la nomina del curatore speciale al minore nelle ipotesi di conflitto di interessi tra genitore e figlio.

In questa sede, l'attenzione si sofferma sugli aspetti propri del processo in materia di minori e famiglie, guardando alla giurisprudenza che si è formata in tema di riconoscimento della qualità di parte in senso formale del minore in determinati giudizi e di nomina di un curatore speciale.

2. Le Convenzioni internazionali

Occorre prima di tutto richiamare, sia pure sinteticamente, alcune delle previsioni contenute nelle più importanti Convenzioni internazionali adottate in materia.

Il superamento della tradizionale visione del minore, che emergeva anche dai nostri codici, e la sua affermazione non più come soggetto debole e bisognoso di protezione, ma come titolare di veri e propri diritti, meritevole di tutela per la peculiarità della sua condizione, è stato operato con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e, poi, con la successiva Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996.

2.1. La Convenzione di New York del 1989

La Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176, riconosce in maniera solenne i diritti dell'infanzia. Composta da un preambolo e da 54 articoli, la Convenzione può essere definita il manifesto universale dei diritti del minore.

Dai principi enunciati, risulta, in particolare, che tali diritti spettano a ciascun soggetto minore di età, senza alcuna distinzione “di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica ... del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali” o derivante dalla “origine nazionale, etnica o sociale”, dalla “situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (art. 2, primo comma). La Convenzione obbliga, pertanto, gli Stati a adottare tutti i provvedimenti finalizzati a sostenere una tutela effettiva del minore contro ogni forma di discriminazione (art. 2, secondo comma).

Fra i diritti riconosciuti al minore, vale la pena rammentare il diritto alla vita (art. 6), al nome, all'identità, alla nazionalità (art. 7), il diritto alla famiglia (art. 8), a non essere separato dai propri genitori, il diritto ad intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art. 9), salvo che la separazione o l'interruzione

(temporanea) dei rapporti non si riveli necessaria nell'interesse preminente del minore (laddove, per esempio, si registrino casi di maltrattamento, di abuso o di abbandono), il diritto ad essere ascoltati ed anche il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione (art. 12), il proprio pensiero (art. 13), la propria religione (art. 14), il diritto a beneficiare di servizi medici (art. 24), della sicurezza sociale (art. 26), il diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27), il diritto all'educazione (art. 28), al riposo ed al tempo libero, al gioco ed alle attività ricreative (art. 31), nonché il diritto ad essere protetto dallo sfruttamento economico (art. 32).

Fondamentale è poi l'art. 3, ove, al primo comma, è previsto che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente."

In ragione della portata attribuita dalle pronunce della Corte costituzionale, va dato particolare risalto al disposto del già menzionato art. 12, che, al primo comma, fa obbligo agli Stati contraenti di garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, al secondo comma, aggiunge che *"A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale"*.

Il riferimento al rappresentante (o a un organo appropriato), contenuto nella disposizione appena richiamata, non attiene ad un soggetto che esprima la propria opinione al posto del minore, bensì ad una persona che, dopo avere raccolto il punto di vista del minore, si faccia da tramite con il giudice, riportando quanto a lui riferito, in modo tale da consentire indirettamente l'ascolto del minore.

2.2. La Convenzione di Strasburgo del 1996

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 20 marzo 2003, n. 77, in continuità con la precedente Convenzione, è volta a rendere effettivo l'esercizio dei diritti dei minori, specificando il campo di applicazione e introducendo opportune tecniche di tutela giurisdizionale a ciò finalizzate.

Come risulta dai lavori preparatori e dallo stesso Preambolo, infatti, il Consiglio d'Europa ha voluto dare compiuta attuazione – in

campo europeo – alla Convenzione sui diritti del fanciullo, elaborata a New York, attuando gli impegni in essa assunti.

A questo scopo, la Convenzione di Strasburgo dà particolare sviluppo alle norme strumentali, che servono ad agevolare l’attuazione in sede giurisdizionale dei diritti sostanziali dei minori, mediante la creazione di nuovi diritti processuali che possono essere esercitati anche personalmente dai minori capaci di discernimento.

Al secondo comma dell’art. 1 è chiarito che la Convenzione è diretta “a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l’esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone od organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad una autorità giudiziaria”, con la precisazione, al successivo terzo comma, che in tale categoria di procedimenti sono compresi anche quelli tradizionalmente intesi come riguardanti soltanto i genitori, sebbene diretti ad incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale (*“le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un’autorità giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all’esercizio della responsabilità di genitore, soprattutto quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli”*).

La Convenzione enuncia specificamente i diritti azionabili da parte dei minori, cioè i loro diritti attuali, immediatamente tutelati per effetto della ratifica e della indicazione, da parte del singolo Stato, dei procedimenti in cui la Convenzione si applica.

In particolare, l’art. 3 riconosce ai minori il diritto di essere informati e di esprimere la loro opinione nelle procedure che li riguardano. In particolare, al fanciullo, considerato dall’ordinamento interno come dotato di un discernimento sufficiente, sono attribuiti i diritti: di ricevere ogni informazione pertinente (intesa dalla Convenzione come ogni informazione appropriata); di essere consultato e di esprimere la sua opinione; di essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

L’art. 4, riconosce al fanciullo il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle procedure dinnanzi a un’autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d’interesse con lo stesso, precisando che gli Stati sono liberi di disporre che tale diritto si applichi

unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Il successivo art. 9, poi, attribuisce all'autorità giudiziaria la facoltà di designare un rappresentante speciale per il fanciullo, se del caso un avvocato, nelle procedure che lo riguardano, allorché, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitori si vedano privati del potere di rappresentanza del fanciullo a causa di un conflitto di interessi con lo stesso.

L'art. 10 contiene l'indicazione dei doveri del rappresentante del minore, stabilendo che egli deve fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo.

La Convenzione indica, inoltre, all'art. 5, altri possibili diritti procedurali del fanciullo, sia pure lasciando ai singoli Stati la valutazione in ordine alla opportunità della loro introduzione.

L'art. 1 della Convenzione ha imposto agli Stati di indicare all'atto della firma o a quello del deposito dello strumento di ratifica almeno tre procedimenti familiari, cui applicare direttamente le norme pattizie, contemplando pure la possibilità che ogni parte, con dichiarazioni aggiuntive, completi l'elenco dei procedimenti predetti.

Per quanto riguarda lo Stato italiano, il nostro Governo ha individuato pochi procedimenti, a cui le norme della Convenzione sono direttamente applicabili in virtù della disposizione convenzionale sopra menzionata. Nel comunicato del Ministero degli Affari Esteri del 10 settembre 2003 sono stati, infatti, indicati i seguenti articoli: 145 c.c. (intervento del giudice in caso di disaccordo fra i coniugi circa l'indirizzo della vita familiare), 244 c.c. (parte relativa azione di disconoscimento promossa dal curatore speciale dell'ultrasedicenne), 247 c.c. (parte relativa alla legittimazione passiva nell'azione di disconoscimento, nel caso di morte del presunto padre o madre o figlio), 264 c.c. (parte relativa autorizzazione del figlio ultrasedicenne ad impugnare il riconoscimento), 274 c.c. (poi dichiarato incostituzionale), 322 c.c. (annullabilità degli atti compiuti dai genitori in nome e per conto del figlio minore senza le autorizzazioni necessarie) e 323 c.c. (atti vietati ai genitori).

Tuttavia, la Corte costituzionale, in plurime pronunce ha dato rilievo alla menzionata Convenzione, come anche alla Convenzione di New York, affermando che sono ormai entrate nel nostro ordinamento, in virtù delle leggi di ratifica, e che, pertanto, sono idonee ad integrare – ove necessario – la disciplina normativa interna.

Si tratta di statuizioni di infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, che, pur non essendo vincolanti in modo generalizzato, hanno assunto un'importanza fondamentale in termini di indirizzo interpretativo, accolto e portato a compimento dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Le pronunce della Corte costituzionale

In tale quadro, occorre subito menzionare una sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1), che si è pronunciata sulla censura mossa all'art. 336 c.c., nel testo previgente, nella parte in cui stabilisce che, nei casi in cui il provvedimento limitativo o ablativo della responsabilità genitoriale (all'epoca, della potestà genitoriale) sia chiesto contro un genitore, quest'ultimo debba essere sentito, senza prevedere che sia sentito anche l'altro genitore, in asserita violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., (per lesione del principio di eguaglianza fra i genitori e per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'art. 10 della l. 4 maggio 1983, n. 184, che, nel testo previgente, per i procedimenti limitativi o sospensivi della potestà nel corso del procedimento di adottabilità, prevedeva l'audizione di entrambi i genitori e del tutore), dell'art. 24, secondo comma, Cost. (per lesione del diritto di difesa del genitore non sentito, e quindi neppure informato della procedura), dell'art. 30, primo comma, Cost. (per la preclusione all'intervento nel procedimento relativo ai doveri e ai diritti dell'altro genitore in tema di mantenimento, istruzione e educazione dei figli), dell'art. 111, commi 1 e 2, Cost. (per l'esclusione del contraddittorio tra genitori in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale), dell'art. 18, primo comma, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che impegna lo Stato a sancire la comune responsabilità dei genitori per l'educazione e lo sviluppo del fanciullo.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, precisando che entrambi i genitori devono ritenersi parti necessarie del procedimento e , a prescindere dagli argomenti relativi all'audizione degli stessi (derivanti dal richiamo alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge, e quindi dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno), ha affermato che l'impugnato art. 336 c.c. - secondo cui il tribunale provvede in camera di consiglio – deve essere letto alla luce del principio generale per cui anche il procedimento camerale è ispirato al rispetto del contraddittorio (Corte cost. 11 giugno 1985, n. 103).

Della correttezza di tali argomenti, la Corte costituzionale ha tratto conferma dall'art. 37, terzo comma, l. 28 marzo 2001, n. 149,

sopravvenuta all'ordinanza di rimessione, anche se all'epoca non ancora efficace, evidenziando che la precisazione aggiunta all'art. 336 c.c., ove è stabilito che i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, rimasta in vigore anche nell'attualità, presuppone che entrambi i genitori (e il minore) siano parti del procedimento e, in quanto parti, abbiano diritto di avere notizia del procedimento e di parteciparvi.

Alle stesse conclusioni la Corte costituzionale è pervenuta, con riferimento alla censura mossa all'art. 336 c.c. (testo previgente, ora modificato), in ragione della mancata previsione che, nei procedimenti camerali in esame, siano sentiti il minore ultradodicesenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore.

In primo luogo, la Corte costituzionale ha ritenuto che le prescrizioni dell'art. 12 della Convenzione di New York sono ormai entrate nel nostro ordinamento, in virtù della ratifica, operata con l. 27 maggio 1991, n. 176, e sono pertanto idonee ad integrare - ove necessario - la disciplina dell'art. 336 c.c., nel senso di configurare il minore come parte del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

In secondo luogo, la stessa Corte ha richiamato nuovamente la l. 38 marzo 2001, n. 149, dalla quale - come già evidenziato - ha fatto derivare l'attribuzione al minore (nonché ai genitori) della qualità di parte, con tutte le conseguenti implicazioni.

È poi intervenuta un'altra sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (Corte cost. 12 giugno 2009, n. 179), che ha statuito sulla questione di costituzionalità dell'art. 336 c.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, in riferimento agli articoli 3, 30, 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo.

La Corte ha in particolare ritenuto che anche per la fattispecie prevista dall'art. 250 c.c. il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può procedere alla nomina di un curatore speciale, avvalendosi della disposizione dettata dal citato art. 78 c.p.c. che, come è risultato dall'elencazione effettuata (meramente esemplificativa) delle diverse norme che contemplano tale figura, non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio

generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 c.c.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 c.p.c.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo.

La nomina ufficiosa del curatore speciale è stata, poi, espressamente prevista dall'art. 473-bis.8 c.p.c.

4. I procedimenti in cui il minore è parte in senso formale

A prescindere dalle ipotesi in cui vi sono disposizioni di legge che indicano espressamente il minore come parte del processo (ad es. artt. 247, 249, 264 c.c. e 273 c.c.) cui è possibile nominare un curatore speciale, ipotesi che non pongono questioni interpretative, la giurisprudenza di legittimità ha esaminato la questione con riferimento ad altre categorie di giudizi.

Per quanto riguarda i procedimenti avviati per l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità, deve subito precisarsi che la riflessione operata dalla giurisprudenza è ancora attuale, nonostante gli interventi normativi operati.

Com'è noto, attualmente l'art. 336 c.c., per effetto delle modifiche apportate dal d. lgs. 10 ottobre 149 del 2022 (e successive modificazioni), stabilisce soltanto quanto segue: *“I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.”*

La cd. Riforma Cartabia ha, infatti, introdotto una disciplina unitaria dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, senza contenere espresse disposizioni in ordine all'assunzione della qualità di parte in senso formale del minore nei procedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale, ma si limita a prevedere ipotesi di nomina di un curatore speciale (art. 473-bis.8 c.p.c.) e, comunque ha mantenuto la previsione dell'art. 336 c.c. che prevede la nomina di un difensore per i genitori e per il minore.

In tale quadro, occorre richiamare Cass. 5 marzo 2014, n. 5097, ove la Corte ha affermato che, nel procedimento finalizzato

all'accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del genitore scomparso, il comportamento ostativo del genitore superstite costituisce una condotta pregiudizievole, secondo la previsione degli artt. 330 e segg. c.c., poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa, e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa, con la conseguenza che, in tale procedimento, il minore assume la qualità di parte e ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento.

Successivamente, Cass. 6 marzo 2018, n. 5256, ha precisato che, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori, l'art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall'art. 37, terzo comma, l. 28 marzo 2001, n. 149, impone di nominare un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, perché sussiste un evidente conflitto d'interessi di quest'ultimo con i genitori. Prima di affermare la necessità della nomina di un curatore speciale, la Corte, in motivazione, ha rilevato che nei procedimenti in questione il minore è parte in causa, richiamando entrambi gli argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2002 appena illustrata.

Tale orientamento è stato confermato da numerose altre pronunce.

Di recente, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38719, ha ribadito che, nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, poiché, in tali procedimenti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso (v. anche Cass. 16 dicembre 2020, n. 28723; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1471; Cass. 5 maggio 2021, n. 11786; Cass. 16 dicembre 2021, n. 40490).

Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza con riferimento al procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità (che pure non è disciplinata dall'art. 473-bis e ss. c.p.c.).

È sufficiente richiamare Cass. 8 giugno 2016, n. 11782, ove è precisato che "In tema di adozione, ai sensi degli artt. 8, ultimo comma, e 10, secondo comma, della l. n. 184 del 1983, come novellati dalla l.

n. 149 del 2001, il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi, fin dalla sua apertura, con l'assistenza legale del minore, il quale ne è parte, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico." (v. anche Cass. 7 maggio 2019, n. 12020 e Cass. 25 gennaio 2021, 1472).

Nello stesso senso già Cass. 17 febbraio 2010, n. 3804, aveva affermato che il procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l'assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento, e, in mancanza di una disposizione specifica, sta in giudizio a mezzo di un rappresentante, secondo le regole generali, e quindi a mezzo del rappresentante legale, ovvero, in caso di conflitto d'interessi, di un curatore speciale, soggetti cui compete la nomina del difensore tecnico (v. anche Cass. 19 maggio 2010 n. 12290).

Occorre tuttavia precisare che, per i procedimenti di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quelli disciplinati dall'art. 10 l. 4 maggio 1983, n. 184, il legislatore non prevede l'invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti alla nomina di un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio, sicché, in tali giudizi, ma non in quelli volti alla dichiarazione di adottabilità del minore, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d'ufficio (Cass. 2 aprile 2019, n. 9100).

È esclusa, invece, la qualità di parte del processo del minore, nei procedimenti relativi alla sottrazione internazionale di minori, disciplinato dalla l. 15 gennaio 1994, n. 64, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.

La Cassazione ha, infatti, reiteratamente affermato che, in tali procedimenti, in mancanza di una norma che preveda l'intervento del minore quale parte del processo, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo previa nomina di un curatore speciale, tenuto conto che dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte in causa e che la mancata previsione della sua partecipazione al menzionato giudizio, quale parte, è giustificata dalla incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento (Cass. 24 febbraio 2020, n. 4792; Cass. 3 gennaio 2019, n. 9).

Nell'individuare le fattispecie riconducibili all'ambito operativo dell'art. 333 c.c., il giudice di legittimità ha, poi, chiarito che la decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del

minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole dei genitori, sia pure senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass., 10 dicembre 2018, n. 31902). Si tratta, infatti, di una misura limitativa della responsabilità genitoriale, che richiede la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori (Cass. 26 marzo 2021, n. 8627).

Fondamentale è, in argomento, la distinzione operata da Cass. 21 novembre 2023 n. 32290, ove si è precisato che, nei procedimenti nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali – anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis della l. 4 maggio 1983, n. 184 (introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – si distingue l'ipotesi che a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale, da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso – che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto – l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e neppure esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali. Nel secondo caso, l'affidamento, giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, necessita della nomina di un curatore speciale che ne curi gli interessi e il provvedimento deve evidenziare i compiti specifici attribuiti al predetto curatore e ai servizi sociali, i quali debbono svolgere la loro funzione nell'ambito esclusivo di quanto individuato nel provvedimento di nomina.

Tale orientamento ha preceduto le disposizioni normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha unificato i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie e ha espressamente previsto, tra le ipotesi in cui deve essere nominato per legge un curatore speciale al minore, il caso di affidamento del minore ai sensi dell'art. 5-bis l. 4 maggio 1983, n. 184, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.8, secondo comma, lett. b), c.p.c., così saldando senza soluzione di continuità la disciplina nuova con quella previgente.

5. I procedimenti in cui il minore è parte in senso sostanziale

L'evoluzione interpretativa si avverte con tutta la sua forza nei procedimenti giudiziari in cui oggetto del giudizio è la

regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi in cui i genitori non vivono più insieme (separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, cessazione della convivenza di genitori non coniugati).

Occorre iniziare la riflessione tenendo conto di una importante sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nel 1986 (Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185), ove il Giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, 24, secondo comma, e 30 Cost. – dell'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (o alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, in relazione alle statuizioni sull'affidamento e la visita dei figli.

La menzionata Corte ha rilevato che la valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi è riservata al legislatore, il quale non è vincolato, in tutti i casi di riconosciuti interessi al giudizio o nel giudizio, a prevedere la qualità di parte per i titolari degli stessi interessi. Ha, poi, sottolineato che i giudizi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale dei coniugi non attengono né si riflettono, quale che sia il loro esito, sullo stato dei figli, aggiungendo che, nei giudizi che attengono allo *status* dei minori (situazioni diverse, rispetto a quelle qui in esame), come ad esempio nel giudizio per il disconoscimento di paternità ed in quello di opposizione al decreto di adottabilità, il legislatore ha già previsto la nomina di un rappresentante del minore. Anche con riguardo all'amministrazione dei beni dei minori, il giudice tutelare nomina, ai sensi dell'art. 320 c.c., un curatore speciale, quando sorge conflitto di interessi tra genitori e figli (situazione, anche questa, diversa da quelle qui in esame).

In conclusione, secondo la Corte costituzionale, il legislatore non ha ravvisato, nei casi in esame, l'opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli, come sarebbe certamente avvenuto con l'attribuzione della qualità di parte ai minori-figli e con la nomina d'un curatore per la loro rappresentanza in giudizio, anche se, per le ipotesi di concreta conflittualità tra genitori e figli, ha apprestato i normali strumenti (ed anche, a volte, la nomina di un curatore speciale) previsti in via generale dal codice civile (oltre al già ricordato art. 320, cfr. gli artt. 321, 330 e 333).

La giurisprudenza di legittimità è rimasta coerente a tale impostazione ed ha più volte affermato che nei menzionati procedimenti i minori non sono parti in senso formale, anche se lo sono

in senso sostanziale (e pertanto devono essere ascoltati, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, a meno che non vi siano interessi contrari dei minori stessi).

In particolare, nella motivazione di Cass. S.U. 21 ottobre 2009, n. 22238, si legge quanto segue: “Invero i minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento (in tal senso sembra, sia pure con aperture, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15145), sono stati esattamente ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale (così C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1). Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione (sul rilievo di tali interessi per la denuncia del vizio processuale del mancato ascolto dei minori cfr. Cass. 12 giugno 2007 n. 13761 e 18 giugno 2005 n. 13173, non rilevando i principi di insindacabilità della decisione di non procedere all’ascolto dei minori, in caso di potenziale dannosità di essa per i soggetti non sentiti, di cui a Cass. 27 luglio 2007 n. 16753, in difetto di qualsiasi pronuncia dei giudici di merito in tal senso)”.

Negli stessi termini si è pronunciata Cass. 31 marzo 2014, n. 7478, ove, in relazione ad un caso in cui la statuizione sull’affidamento e sulle modalità di visita (affidamento esclusivo alla madre e visite protette del padre) era stata adottata per un figlio nato fuori del matrimonio, si è precisato che l’art. 336, ultimo comma, c.c., che prevede la nomina di un difensore per il minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale, ove vi sia un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore, e non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita (che, all’epoca, erano di competenza del tribunale per i minorenni, mentre ora sono attribuiti al tribunale ordinario), nelle quali la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l’ascolto dello stesso, divenuto necessario ai sensi dell’art. 315-bis c.c., introdotto dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

In tutto conforme alla statuizione da ultimo menzionata è Cass. 21 aprile 2015, n. 8100.

Nella stessa linea, Cass. 30 luglio 2020, n. 16410 ha ribadito che, in generale, i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge. Tuttavia, essi sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la necessità dell'ascolto, ove non vi siano le cause ostative al suo espletamento.

La qualificazione dell'ascolto del minore, quale adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, a tutela del minore inteso come parte sostanziale del giudizio, si ritrova di numerose pronunce (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1474; Cass. 24 marzo 2022, n. 9691; Cass. 11 dicembre 2023, n. 34560).

6. Le situazioni di conflitto di interessi in concreto

Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza di merito ha cominciato ad individuare fattispecie in cui, anche nelle cause avviate per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, nel corso del processo si riscontra che la situazione è, in concreto, talmente compromessa che i genitori non sono più in grado di rappresentare gli interessi del minore, con i quali sono in contrasto, ravvisando così la necessità di nominare un curatore speciale che rappresenti quest'ultimo ed esprima, nel processo, le sue esigenze e la sua posizione sulla materia del contendere che lo riguarda.

Si è già evidenziato che la Convenzione di Strasburgo del 1996 non collega necessariamente la nomina, anche in via ufficiosa, di un rappresentante speciale al minore (e cioè di un curatore speciale) alla connotazione di parte in senso formale di quest'ultimo, essendo rilevante soltanto la presenza di una situazione di conflitto di interessi dei genitori, con la precisazione, anzi, che tale evenienza riguarda anche le cause relative alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale tradizionalmente riguardanti i soli genitori.

E la stessa Corte costituzionale, nella sentenza del 1986 sopra descritta, ha evidenziato come il riconoscimento della qualità di parte solo in senso sostanziale del figlio minore, nei giudizi di separazione e divorzio, non preclude il ricorso all'art. 78 c.p.c., nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

D'altronde, la medesima Corte costituzionale (prima ancora che venisse introdotto l'art. 473-bis.8, c.p.c.), sia pure esaminando altre fattispecie, ha rilevato che, qualora si prospettino situazioni di conflitto

d'interessi tra i genitori e il minore spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale, anche d'ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996 (il riferimento è, in particolare, a Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83).

In tale ottica, assume fondamentale rilievo una pronuncia di questa Corte (Cass. 11 maggio 2018 n. 11554), ove sono stati esaminati i presupposti per la nomina di un curatore speciale al minore in un procedimento avviato per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.

La statuizione ha affermato che “La sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, secondo comma, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori di tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore”.

Nella specie, la Corte di cassazione ha affermato la possibilità che la necessità di nominare un curatore speciale al minore si verifichi anche nei procedimenti che abbiano ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità, poiché la generale previsione contenuta nell'art. 78, secondo comma, c.p.c. (*“Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante”*) deve integrarsi, con specifico riferimento al minore, con gli artt. 3 e 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché con gli artt. 4 e 9 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo, evidenziando che la normativa convenzionale prevede la possibilità che la posizione del minore sia rappresentata autonomamente nei giudizi che lo riguardano (il riferimento è, in particolare, ai procedimenti relativi ad interventi sulla responsabilità genitoriale ed a quelli adottivi, riservando, tuttavia, ai legislatori nazionali di stabilirne le modalità).

La stessa Corte ha poi aggiunto che la scelta operata dal legislatore italiano è stata quella di predeterminare alcune peculiari fattispecie, nelle quali è ipotizzabile in astratto, senza dover distinguere caso per caso, il conflitto d'interessi, con conseguente necessità di nomina del curatore speciale, a pena di nullità del procedimento per violazione dei principi costituzionali del giusto processo (cfr., ad esempio, l'art. 244, sesto comma, c.c., l'art. 247, secondo, terzo e quarto comma, c.c., l'art. 248, terzo e quinto comma, c.c., l'art. 249,

terzo e quarto comma, c.c., l'art. art. 264 c.c.) e, poi, di regolare con l'art. 78, secondo comma, c.p.c. tutte le altre innominate e concrete ipotesi di conflitto d'interessi potenziale, che possano insorgere nei giudizi riguardanti i diritti dei minori, lasciando al giudice del merito di verificare in concreto l'esistenza di una potenziale situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato.

Nel caso di specie, comunque, il provvedimento impugnato non è stato ritenuto viziato, perché il giudice di merito aveva riscontrato che i genitori erano capaci ed avevano entrambi una buona relazione con la figlia minore, essendo l'accentuata conflittualità riferita esclusivamente al rapporto tra adulti.

Ciò che rileva, tuttavia, è che tale pronuncia ha confermato, per la prima volta, in sede di legittimità un orientamento della giurisprudenza di merito, che già da tempo aveva ritenuto di poter nominare un curatore speciale ai figli minori, nei giudizi instaurati per regolamentare l'affidamento e la visita dei figli, sia pure in ipotesi davvero eccezionali, ove le parti non risultano in grado di tutelare gli interessi dei loro figli, spesso in conseguenza di una conflittualità così elevata che finisce per pregiudicare la loro capacità di essere genitori e di rappresentare gli interessi dei figli in seno al processo.

In altre parole, ove la condotta dei genitori sia tale da non potere tutelare nel processo l'interesse del minore, rappresentando le sue autentiche esigenze, non può più ritenersi che quest'ultimo possa restare parte del giudizio solo in senso sostanziale, poiché i genitori non sono in grado di rappresentarlo, ed è pertanto necessario che venga individuato, anche d'ufficio, un curatore del minore, diverso dai genitori, che rappresenti al giudice la posizione di quest'ultimo.

A tale pronuncia del giudice di legittimità ne sono seguite altre che si pongono nella stessa linea.

In particolare, Cass. 9 marzo 2022, n. 7734, in una fattispecie del tutto particolare, ha evidenziato che, nei giudizi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ove i genitori siano divenuti tali in assenza di legami sentimentali e di un progetto parentale comune, ma a seguito di un incontro volutamente episodico a fini esclusivamente procreativi tra persone mai viste prima, conosciutesi tramite un sito internet dedicato, e a tale genesi dell'evento procreativo segua in modo univoco una gestione *sui generis* della genitorialità e/o la volontà di ciascuno dei genitori, o anche di uno solo di essi, di escludere l'altro da ogni rapporto con il figlio, è ravvisabile un potenziale conflitto di interessi tra genitori e

figlio, che impone la salvaguardia dell'interesse del minore tramite la nomina del curatore speciale.

7. La nomina del curatore speciale secondo il diritto vigente

La soluzione interpretativa appena illustrata ha ottenuto la piena conferma nella disciplina unitaria del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotte dal d. l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha ratificato l'orientamento appena illustrato, dando indicazioni per la individuazione del conflitto di interessi nelle ipotesi non predeterminate dalla legge, ma rilevate dal giudice.

La disposizione individua ipotesi tipiche, in cui è per legge sempre necessaria la nomina di un curatore speciale al minore, così risolvendo i dubbi interpretativi sorti con riferimento ad alcune fattispecie.

È prevista, inoltre (in conformità al disposto dell'art. 4 della Convenzione di Strasburgo del 1996), la nomina del curatore speciale su richiesta del minore che abbia compiuto quattordici anni.

La norma lascia, poi, al giudice del procedimento l'accertamento dei casi in cui, dai fatti emersi nel corso del processo, venga alla luce una situazione di pregiudizio tale per il minore che entrambi i genitori non siano in grado di svolgere un'adeguata rappresentanza processuale dello stesso.

È infine, attribuita la facoltà per il giudice di nominare il curatore speciale al minore quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Queste due ipotesi di nomina giudiziale del curatore speciale costituiscono il perfetto recepimento degli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione in merito.

Come già accennato, di grande rilievo è anche la previsione, in deroga al disposto dell'art. 79 c.p.c., ma in conformità all'art. 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996, della nomina anche d'ufficio del curatore speciale, ove il giudice ritenga sussistenti i relativi presupposti, come pure già affermato dalla Corte costituzionale e dal giudice di legittimità.

La espressa indicazione della nomina del curatore speciale 'a pena di nullità', invece, ha carattere neutro rispetto al dibattito interpretativo sorto in ordine alla natura del vizio processuale derivante dalla mancata o dalla tardiva nomina del curatore speciale, non apportando un vero e proprio chiarimento in proposito.

In effetti, la questione si è posta perché, a monte, vi erano già due distinti orientamenti in riferimento, in generale, alla disciplina della nomina del curatore speciale ai sensi degli artt. 78 e ss. c.p.c.

Una prima opinione ha ritenuto che il secondo comma dell'art. 78 c.p.c. si riferisca ai casi in cui sorge un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente i poteri che le norme le riconoscono, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali, e non al contraddittorio. Pertanto, il giudice dell'appello – tenuto conto che le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono solo quelle tassativamente indicate nel comma primo e secondo dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353) – in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell'indicato conflitto, deve procedere alla nomina nel curatore speciale in sede di gravame e decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli (Cass. 25 settembre 2009, n. 20659; Cass. 11 settembre 2014, n. 19149; Cass. 9 marzo 2017, n. 6020).

Un altro orientamento ha affermato, invece, che in caso di omessa nomina di un curatore speciale previsto dall'art. 78 c.p.c., nelle ipotesi in cui vi sia conflitto d'interessi con il rappresentante, si configura un vizio di costituzione del rapporto processuale, e non un vizio di rappresentanza sostanziale, che determina la nullità dell'intero giudizio per violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., il quale deve essere rilevato dal giudice d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, sempreché sulla questione non si sia formato il giudicato interno (Cass. 30 maggio 2003, n. 8803; v. già Cass. 16 settembre 2002, n. 13507 e, da ultimo, Cass. 30 ottobre 2023, n. 29987).

In tale quadro, in un primo momento, la giurisprudenza di legittimità, uniformandosi all'orientamento da ultimo evidenziato, ha ritenuto che, nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, in presenza del conflitto di interessi tra genitori e minore, ove non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, primo comma, e 383, terzo comma, c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio (Cass. 6 marzo 2018, n. 5256; Cass. 16 dicembre 2021, n. 40490).

È stato, in particolare, ravvisato un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, con la conseguenziale violazione del contraddittorio, suscettibile di essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno.

Un altro orientamento, che si è, poi, consolidato, ha ritenuto, invece, che, ove si ravvisi una situazione di conflitto di interessi in concreto, la nullità conseguente alla mancata nomina del curatore speciale del minore, accertata in appello o in sede di legittimità, pur consistendo in un vizio processuale che attiene al diritto di difesa e al contraddittorio, non comporta il rinvio del processo al primo giudice, perché tale soluzione è contraria al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque è precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, terzo comma, c.p.c., che non comprendono anche quelle in esame (Cass. 9 marzo 2022, n. 7734 e Cass. 31 gennaio 2023, n. 2829; Cass. 25 gennaio 2025; Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595).

In effetti, la regressione al primo grado di giudizio per difetto di rappresentanza del minore non apporterebbe alcun beneficio concreto per il minore, nel cui interesse la nomina del curatore viene effettuata, e potrebbe invece determinare un pregiudizio, appesantendo inutilmente i tempi della decisione, così violando non solo la regola della ragionevole durata del processo posta dall'art. 111 Cost., ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77), che impone alla autorità giudiziaria nei procedimenti che interessano un minore, di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo.

Bibliografia

- Cecchella Claudio (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie: il decreto legislativo 10 ottobre 2022*, n. 149, Torino, 2023;
- Magno Giuseppe, *Il minore come soggetto processuale*, Milano, 2001;
- Palmeri Giuseppa, *L'impatto della riforma nel sistema dei rapporti familiari in particolare il minore e il curatore speciale: la nuova normativa*, in *dir. fam. pers.*, 2025, 290;
- Ruo Maria Giovanna (a cura di), *Curatore del minore e avvocato*, Santarcangelo di Romagna, 2023;
- Tommaseo Ferruccio, *La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile*, in *Fam. e dir.*, 2011, 545.